

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE

VISTO il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (di seguito TUA) e successive modificazioni e integrazioni, in particolare, gli articoli 26 e 52 che prevedono, rispettivamente, la sottoposizione ad accisa del gas naturale e dell'energia elettrica ed in particolare:

- l'art. 26 che sottopone ad accisa il gas naturale al momento della fornitura ai consumatori finali, ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio, prevedendo:
 - o al comma 13, che l'accertamento dell'accisa venga effettuato sulla base di dichiarazioni annuali presentate entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono e stabilendo che il pagamento dell'accisa venga effettuato in rate di acconto mensili da versare entro la fine di ciascun mese con corresponsione del conguaglio entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce;
 - o al comma 14 che i soggetti che effettuano l'attività di vettoriamento del gas naturale presentino una dichiarazione annuale riepilogativa entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce;
- l'art. 52 che sottopone ad accisa l'energia elettrica al momento della fornitura ai consumatori finali, ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio;
- il combinato disposto dell'art. 53, comma 8, e dell'art. 55, comma 1, che stabilisce che l'accertamento e la liquidazione dell'accisa sull'energia elettrica sono effettuati sulla base della dichiarazione annuali che i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa presentano entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce;
- l'art. 53 bis che stabilisce che i soggetti produttori che immettono integralmente nella rete di trasmissione o distribuzione l'energia elettrica prodotta nonché i soggetti che effettuano l'attività di vettoriamento dell'energia elettrica presentino una dichiarazione annuale riepilogativa entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce
- l'art. 56, comma 1, che dispone che il pagamento dell'accisa sull'energia elettrica venga effettuato in rate di acconto mensili da versare entro il 16 di ciascun mese - con l'eccezione del mese di agosto nel quale la scadenza è il giorno 20 - e corresponsione del conguaglio entro il 16 del mese di marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferisce;

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, ed in particolare:

- Part. 1, comma 1, lett. c), concernente l'obbligo di presentazione esclusivamente in forma telematica delle dichiarazioni annuali per il gas naturale e l'energia elettrica;
- Part. 1, comma 1-*bis*, che punisce con la sanzione amministrativa di cui all'art. 50 del TUA l'omessa, incompleta o tardiva presentazione delle dichiarazioni annuali in forma telematica;

VISTA la Determinazione Direttoriale n. 1493/RU del 26.09.2007 che ha stabilito tempi e modalità per la presentazione esclusivamente in forma telematica delle dichiarazioni per il gas naturale e l'energia elettrica;

VISTA la nota della Direzione Organizzazione e Digital Transformation n. 156148 del 31 ottobre 2019, con la quale, ai fini della presentazione in modalità telematica delle dichiarazioni annuali nel settore dell'energia elettrica e del gas naturale relative all'anno di imposta 2019, è stato previsto, in alternativa al Sistema Telematico Doganale, il ricorso alla Nuova Piattaforma di Accoglienza per l'interoperabilità secondo due distinti canali ossia System to System (Web Service) e User to System (applicazione Web), preannunciandone l'obbligatorietà a partire dal 1° gennaio 2021, per le dichiarazioni riferite all'anno d'imposta 2020, e sono state altresì fornite le indicazioni utili ad acquisire le abilitazioni a tale Piattaforma;

VISTA la Circolare n. 50/2020 del 22 dicembre 2020, con la quale è stata data notizia dell'aggiornamento del contenuto delle dichiarazioni annuali per il gas naturale e l'energia elettrica per l'anno 2020 allegando le relative istruzioni;

PRESO ATTO delle segnalazioni pervenute nel corso dell'Open Hearing del 29 marzo 2021 nel quale è stata circostanziata, nonostante gli interventi dell'*help desk*, il permanere di talune difficoltà nell'utilizzo della Nuova Piattaforma;

RILEVATO che le difficoltà risultano accentuate dall'attuale stato di emergenza sanitaria da COVID 19 che impatta in maniera significativa sull'operatività dei soggetti tenuti all'adempimento dichiarativo;

RITENUTO, pertanto, ragionevole, in vista dell'approssimarsi della scadenza per la presentazione delle dichiarazioni annuali, consentire a coloro che hanno segnalato difficoltà nell'utilizzo della Nuova Piattaforma, l'esecuzione di tale adempimento entro il prescritto termine del 31 marzo 2021 con modalità alternative all'invio telematico che dovrà comunque essere effettuato, al fine di perfezionare l'obbligo dichiarativo, entro il termine appositamente individuato;

IL DIRETTORE GENERALE DETERMINA

ARTICOLO UNICO

Acquisizione delle dichiarazioni annuali del gas naturale e dell'energia elettrica in modalità diversa da quella telematica

1. Fermo restando il rispetto del termine del 31 marzo previsto dall'articolo 26, commi 13 e 14, dall'articolo 53, comma 8, e dall'articolo 53-*bis* del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale nei settori del gas naturale e dell'energia elettrica possono comunque assolvere tale adempimento, in caso di difficoltà operative nell'utilizzo della Nuova Piattaforma di Accoglienza, mediante trasmissione via *pec* al competente Ufficio locale della predetta dichiarazione in forma cartacea compilata in tutte le sue parti. Tali soggetti sono comunque tenuti a consolidare l'esecuzione dell'obbligo dichiarativo procedendo all'invio telematico, mediante la predetta Piattaforma, della medesima dichiarazione entro e non oltre il termine perentorio del 15 aprile 2021.
2. In caso di mancato consolidamento mediante l'invio telematico di cui al comma 1, si rende applicabile la sanzione prevista dall'articolo 1, comma 1-bis, del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, fermo restando che da tale condotta non derivi evasione o tentativo di evasione d'imposta.
3. Resta immutato l'obbligo di effettuare i versamenti di accisa dovuti alle scadenze previste dal D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504.

oooooooooooooooo

Del provvedimento si darà pubblicazione sul sito dell'Agenzia a norma e ad ogni effetto di legge.

Marcello Minenna